

NOTA LEGALE

“Sanzioni UE contro Myanmar” - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/998 del Consiglio del 21 giugno 2021

Conlegno (“Conlegno”), ha chiesto a uno studio legale internazionale di fornire indicazioni in merito alle recenti sanzioni UE imposte contro il Myanmar.

In breve, e come spiegato più in dettaglio di seguito, il programma di sanzioni dell'Unione Europea (“UE”) sul Myanmar comprende sanzioni finanziarie mirate, restrizioni all'ammissione (divieto di viaggio), e alcune sanzioni settoriali. Di particolare rilevanza, l'UE ha designato Myanmar Timber Enterprise (“MTE”) il 21 giugno 2021. Tali sanzioni si applicano prospetticamente, ma vietano alle Persone UE (definite di seguito) di fornire fondi o risorse economiche a MTE. Le sanzioni non si applicano retroattivamente e allo stesso modo non influiscono sui prodotti che sono stati precedentemente venduti da MTE prima delle sanzioni, a condizione che MTE non abbia più alcun coinvolgimento ulteriore con i prodotti (ad esempio, vendite sottoposte a condizioni sospensive o fondi ancora dovuti).

La **sezione I** fornisce un background sulla portata e la giurisdizione delle sanzioni UE su Myanmar. La **sezione II** fornisce la nostra analisi generale.

I. Panoramica delle sanzioni UE su Myanmar

Il 21 giugno 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/998 del Consiglio del 21 giugno 2021¹ l'UE ha modificato il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (il “regolamento”) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008².

¹ REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (UE) 2021/998 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 2021, L-219I, del 21.6.2021 a pag. 45.

² REGOLAMENTO (UE) N. 401/2013 DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008, L121, 3.5.2013, pag. 1). Si segnala altresì che nel maggio 2021 la Commissione ha emesso una nota orientativa relativa all'applicazione di tale regolamento.COMMISSION GUIDANCE NOTE ON THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN PROVISIONS OF COUNCIL REGULATION (EU) No 401/2013; available via hyperlink: [210511-restrictive-measures-myanmar-guidance-note_en.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/economy_finance/210511-restrictive-measures-myanmar-guidance-note_en.pdf).



A. Portata della giurisdizione delle sanzioni UE

Per quanto riguarda la loro portata giurisdizionale, le sanzioni dell'UE si applicano (i) all'interno del territorio dell'UE, (ii) a qualsiasi cittadino dell'UE, sia nell'UE che al di fuori del suo territorio; (iii) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato secondo la legge di uno Stato membro dell'UE; e (iv) a qualsiasi persona giuridica in relazione a qualsiasi attività svolta in tutto o in parte nell'UE (collettivamente definite "Persone UE").

B. Panoramica delle sanzioni di Myanmar

Le misure restrittive applicate dall'Unione europea in considerazione della situazione in Birmania/Myanmar risalgono al 2013, quando il regolamento (UE) 401/2013 del Consiglio ha abrogato il precedente regolamento e le misure del 2008.

Le sanzioni finanziarie come quelle che si applicano a MTE (articolo 4a del regolamento 401/2013) sono state imposte sotto forma di congelamento dei beni e divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle sanzioni ed elencati nell'allegato IV del regolamento 401/2013.

Le sanzioni settoriali consistono in un embargo sull'esportazione di armi, un embargo sull'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, un embargo sull'esportazione di beni a doppio uso per l'uso da parte dell'esercito e della polizia delle guardie di confine in Myanmar, e restrizioni sull'esportazione di attrezzature per il monitoraggio delle comunicazioni, divieto di fornire addestramento militare e cooperazione militare con Tatmadaw.

L'allegato IV del regolamento è stato modificato per aggiungere altre persone ed entità a quelle soggette a sanzioni finanziarie. Le sanzioni finanziarie consistono nel congelamento dei beni e nel divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle sanzioni ed elencati nell'allegato IV del regolamento ("persone elencate").

La Myanmar Timber Enterprise ("MTE") è stata aggiunta all'elenco nell'allegato IV. Di conseguenza MTE è soggetta a un congelamento dei beni e vi è il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi e risorse economiche ad essa. Nell'allegato IV si afferma che MTE ha diritti esclusivi sulla produzione e l'esportazione di legname dalla Birmania/Myanmar. Inoltre, la Forest Products JV Corporation Limited ("FPJVC") è stata aggiunta alla lista delle entità dell'allegato IV. FPJVC opererebbe anche nell'industria del legname in Myanmar per la lavorazione del teak e del legno duro. Anche alcune altre persone fisiche e giuridiche sono state colpite dalle sanzioni ed elencate nell'allegato IV del regolamento.

II. Analisi

Il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di una persona elencata nell'allegato IV significa che alle Persone UE è fatto divieto di mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione delle persone sanzionate, tramite donazione, vendita, baratto o qualsiasi altro mezzo, compresa la restituzione delle risorse proprie della persona elencata.

Le imprese dell'UE non sono quindi autorizzate ad acquistare prodotti o servizi da persone elencate o a vendere o fornire prodotti o servizi a persone elencate, anche se in cambio di una remunerazione adeguata. I cittadini dell'UE non sono autorizzati a lavorare per una società sanzionata.

Come è il caso per la maggior parte dei congelamenti di beni e divieti di rendere disponibili i fondi, non ci sono disposizioni in materia di diritti acquisiti (*grandfathering*). Pertanto, il divieto si applica a partire dalla data di pubblicazione delle restrizioni il 21 giugno 2021. Tuttavia, non ha effetto retroattivo.

Ne consegue quindi che, a partire dal 21 giugno 2021 incluso, non è vietata l'importazione di legname nell'UE che non beneficia direttamente o indirettamente MTE e Forest Products JV Corporation Limited. Ciò significa effettivamente che gli importatori possono acquistare legname da società private che non sono controllate o possedute da MTE o da altre persone elencate, non hanno joint venture con MTE o altri accordi che beneficino direttamente o indirettamente MTE o altre persone elencate. Tale conclusione è di fatto simile alla posizione degli Stati Uniti relativa alla MTE; alle persone statunitensi è proibito condurre praticamente tutte le attività con qualsiasi persona designata come nazione speciale designata ("SDNs"), come la MTE, ma non è generalmente proibito trattare proprietà che hanno origine con un SDN, ma in cui un SDN non ha interessi presenti, futuri o contingenti.³

Va notato, tuttavia, che agli operatori UE è vietato prendere parte, consapevolmente e intenzionalmente, a qualsiasi attività che aggiri le sanzioni UE. Tali attività possono includere, ad esempio, operare come società di copertura per MTE o altri soggetti elencati, o condurre transazioni nell'UE sotto la direzione di un soggetto elencato. Di conseguenza, è proibito

³ Notiamo che ci è stata fornita una lettera redatta dall'International Wood Products Association ("IWPA") che è stata inviata all'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti il 25 maggio 2021 (la "lettera"). Non sappiamo se IWPA ha ricevuto una risposta a quella lettera e Conlegno non ha cercato l'input di C&M sull'analisi articolata in quella lettera. Pertanto, limitiamo i nostri commenti a notare che, mentre siamo generalmente d'accordo con l'analisi presentata, non siamo a conoscenza di alcuna dichiarazione pubblica o privata dell'OFAC che confermi la posizione e c'è quindi qualche rischio che possano essere in disaccordo. Questo rischio si dissiperebbe se l'OFAC (a) confermasse privatamente la sua posizione all'IWPA o (b) rendesse pubblica il "FAQ" richiesta nella lettera dell'IWPA.

l'acquisto consapevole ed intenzionale di legname tramite intermediari che forniscono fondi a MTE.

Mentre solo le persone elencate nell'allegato IV del regolamento sono direttamente interessate dalle sanzioni dell'UE, CONLEGNO deve raccomandare ai suoi membri di esercitare estrema cautela quando si impegnano con entità che possono essere possedute o controllate da MTE o da altre persone elencate. Tale livello di cautela è giustificato in considerazione del fatto che agli operatori dell'UE è anche vietato mettere a disposizione qualsiasi fondo o risorsa economica a entità controllate o possedute da MTE o altre entità elencate. Mettere a disposizione fondi a queste entità sarebbe considerato come mettere indirettamente fondi a disposizione di MTE o di altre persone elencate e sarebbe quindi in violazione delle restrizioni alle sanzioni dell'UE e in particolare dell'articolo 4a(2) del regolamento 401/2013, a meno che non sia dimostrato, caso per caso, che i fondi non sarebbero a beneficio di MTE o di altre persone elencate.

Inoltre, CONLEGNO deve informare tutti i suoi membri che le Persone dell'UE hanno anche l'obbligo di cooperare con le autorità nazionali e la Commissione per fornire informazioni che facilitino il rispetto delle sanzioni alla propria autorità nazionale e alla Commissione e cooperare con la propria autorità nazionale se è richiesto un ulteriore seguito.

Gli importatori devono conservare le prove e registrazioni di tutti i documenti giustificativi che dimostrino che nessun fondo e risorsa economica è stato fornito al MTE o a qualsiasi altra parte sanzionata a partire dal 21 giugno 2021, i.e. la data effettiva in cui le sanzioni sono state imposte. È anche importante tenere prove e registrazioni che dimostrino che tutti i fondi e le risorse pagate per il legname a partire dalla data di imposizione delle sanzioni non sono a beneficio di MTE o di qualsiasi altra parte elencata. A questo proposito, ad esempio, gli importatori dovranno effettuare controlli di screening e di due diligence su tutte le entità coinvolte nella vendita e nell'esportazione di legname dalla Birmania, per cercare di garantire che né MTE né altre entità elencate siano coinvolte e beneficino dell'attività.

Infine, mentre ogni società ha i propri obblighi di conformità alle sanzioni, abbiamo lavorato con associazioni che hanno sviluppato risorse che possono essere utilizzate dai loro membri nello sviluppo di tali programmi, tra cui politiche modello, consigli di orientamento, sessioni di formazione, ecc.

Le sanzioni dell'UE contro la Birmania/Myanmar non hanno applicazione retroattiva. MTE e Forest Products JV Corporation Limited sono state aggiunte alla lista delle sanzioni dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/998 del Consiglio del 21 giugno 2021. L'articolo 2 del regolamento 2021/998 stabilisce che il "regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea". Il regolamento è stato pubblicato il 21 giugno 2021 e si applica a partire da tale data.